1. ------IND- 2020 0338 F-- IT- ------ 20200612 --- --- PROJET

**Legge relativa alla trasparenza delle informazioni sui prodotti agricoli e alimentari (testo adottato definitivamente dall'Assemblea nazionale il 27 maggio 2020)**

**–**

Disposizioni di legge soggette a notifica

**Articolo 1**

L'articolo L. 412-1 del codice del consumo è così modificato:

1. dopo il punto 3 del paragrafo I, è inserito un punto 3 bis formulato come segue:

"3 bis. Per quanto riguarda le registrazioni di qualsiasi tipo relative a prodotti alimentari preconfezionati, le procedure per la messa a disposizione del pubblico delle informazioni corrispondenti online, da parte della persona responsabile della prima immissione sul mercato, alle condizioni previste nel libro III il codice delle relazioni tra il pubblico e l'amministrazione;"

2. Il paragrafo II è integrato con un comma che recita:

"Per quanto riguarda le informazioni menzionate al punto 3 bis del medesimo paragrafo I, questi decreti determinano, in particolare, il luogo in cui questi ultimi saranno messi a disposizione, in modo da costituire una banca dati aperta accessibile a tutti gli utenti e di consentire il riutilizzo libero di tali dati."

**Articolo 2**

I. – Dopo il primo comma dell'articolo L.412-4 del codice del consumo, sono inseriti tre paragrafi come segue:

"Per i prodotti a base di cacao, allo stato grezzo o trasformato, e destinati al consumo umano, è obbligatoria anche l'indicazione del paese di origine.

"Per il miele composto da una miscela di mieli provenienti da più di uno Stato membro dell'Unione europea o da un paese terzo, tutti i paesi di origine del raccolto sono indicati in ordine di peso decrescente sull'etichetta.

"Il terzo comma si applica anche alla pappa reale."

II. – Il paragrafo I del presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2021. A partire da tale data, i prodotti fabbricati o commercializzati legalmente prima della stessa e la cui etichettatura non è conforme al terzo comma dell'articolo L.412-4 del codice del consumo, nella sua formulazione risultante dal presente articolo, possono essere venduti o distribuiti gratuitamente fino a esaurimento delle scorte.

**Articolo 5**

La sezione 2 del capitolo II del titolo I del libro IV del codice del consumo è completata dall'articolo L. 412-10, che recita:

"Articolo L.412-10. – Le denominazioni utilizzate per designare alimenti di origine animale non possono essere utilizzate per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali. Un decreto fissa la quota di proteine vegetali oltre la quale questa denominazione non è possibile. Tale decreto definisce inoltre le procedure per l'applicazione del presente articolo e le sanzioni previste in caso di inadempienza."

**Articolo 6**

L'articolo L. 641-19 del codice rurale e della pesca marittima è completato da un comma che recita come segue:

"Per i formaggi di fattoria, quando il processo di stagionatura è effettuato al di fuori dell'azienda, conformemente alle consuetudini tradizionali, le informazioni per i consumatori devono essere fornite in aggiunta a quelle previste nel primo comma, secondo le modalità stabilite dal decreto."

**Articolo 8**

I. – La sezione 2 del capitolo II del titolo I del libro IV del codice del consumo è completata dall'articolo L.412-11, che recita:

"L.412-11. – Gli operatori di locali dotati di licenza per la vendita di bevande, da consumare sul posto o da portare via, oppure di licenza per la ristorazione, devono indicare, in modo leggibile, sui menu o su qualsiasi altro supporto la provenienza e, se del caso, il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta dei vini messi in vendita in bottiglia, brocca o bicchiere."

II. – La parte I del presente articolo entra in vigore il 1° giugno 2020.

**Articolo 9**

La sezione 2 del capitolo II del titolo I del libro IV del codice del consumo è completata dall'articolo L. 412-12, che recita:

"Articolo L.412-12. – Il nome e l'indirizzo del produttore di birra sono indicati in modo evidente sull'etichettatura, in modo tale da non indurre in alcun modo in errore il consumatore sull'origine della birra, tenendo conto anche della presentazione generale dell'etichetta. "